
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Documentazione diretta al controllo della sussistenza dell'interesse ad agire, produzione in giudizio, termini

Il documento da cui – in tesi – consegua il sopravvenuto difetto di interesse ad agire può essere validamente introdotto in causa anche una volta che sia già maturato in capo alle parti il (generale) termine preclusivo per le produzioni documentali.

Tribunale di Monza, sezione seconda, sentenza del 9.11.2015, n. 2714

...omissis...

Ciò posto e passando ad esaminare il contenuto della scrittura privata datata 5.1.2015. sottoscritta dai xxxxx dalle parti qualificata in termini di "contratto preliminare di divisione", risulta che: trattasi di negozio avente oggetto

coincidente con quello del presente giudizio, richiamato nelle premesse con precisa individuazione dei beni immobili anche tramite rinvio alla relazione peritale a firma dell'Arch. xxxis depositata agli atti della causa (cfr. lett a, b, e, d, e ed f delle "premesse" - pagg. 1-6 della scrittura privata in esame); con riferimento ai beni immobili di cui alla domanda di divisione giudiziale azionata, xxxxx volontario della società xxx documentazione ad esso allegata); con riferimento ai beni mobili di cui alla domanda di divisione giudiziale azionata, poi, l'attore ed il convenuto hanno concordato "di provvedere alla divisione ed assegnazione in via esclusiva, secondo le modalità da definire con separata convenzione tra le pari", avendo provveduto a disciplinare la divisione anche dei "crediti", nonchè a dar atto - pure in ottica transattiva - di essere soddisfatti della congruità del valore dei beni assegnati senza vantare alcun diritto a conguagli, salvo il versamento della somma di € 4.000.00 da parte del sig. xx" cit.): visto l'accordo raggiunto, il presente giudizio sarebbe stato abbandonato e fatto estinguere per inattività delle parti a spese di lite integralmente compensate, fermo l'obbligo per ciascuna di esse di provvedere al pagamento del 50% delle spese di CTU (cfr. art. 9 del "contratto preliminare di divisione" cit.); le parti hanno riconosciuto espressamente la natura transattiva della scrittura privata de qua e ciò in particolare con clausola del seguente tenore: "le parti si danno reciprocamente atto di aver concluso fi presente contratto preliminare di divisione anche con reciproche concessioni e rinunzie anche atto scopo di comporre transattivamente te diverse posizioni nel tempo assunte nonchè le contestazioni direttamente o indirettamente tra foro precedentemente insorte e per evitare l'insorgenza di liti future circa i beni da dividere in virtù del presente contratto. Le Parti attribuiscono espressamente all'atto di divisione natura di transazione divisoria che esse dichiarano di aver attentamente valutato e ritenuto di piena soddisfazione per ciascuna di esse. E' inteso che stante la natura di transazione divisoria, nessun errore di fatto e di diritto sarà rilevante a qualsiasi effetto, compresa la rescindibilità e l'annullabilità, ma potranno essere oggetto di rimedio unicamente i seguenti errori: errori materiali di scrittura, battitura o di citazione/richiamo nel testo; assegnazioni di beni di cui si accertasse entro i termini di legge la non appartenenza del bene alla comunione ovvero l'avvio prima della sottoscrizione del presente atto di una pratica di esproprio: in questo caso, il condividente che subisse la perdita del bene, sarà risarcito dalla comunione con modalità da concordare fra le parti. Con riferimento ai Beni ed a tutti i pregressi rapporti relativi ai Beni inerenti il presente Contratto preliminare di Divisione, le Parti confermano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione.

Il presente atto quindi disciplina i rapporti tra le parti esclusivamente con riferimento ai beni ivi contemplati, restando esclusi tutti gli altri su cui le parti conservano gli originari diritti e prerogative" (cfr. art, 11 del "contratto preliminare di divisione" cit.); si è fissata la competenza esclusiva del Tribunale di Milano "a decidere su qualsiasi controversia dovesse insorgere direttamente o indirettamente da, o in connessione al presente Accordo" (cfr. art. 13 del "contratto preliminare di divisione" cit.).

Ora, visto il contenuto della scrittura privata del 5.1.2015, sopra riportata nei suoi passaggi fondamentali. non si può seriamente dubitare che, con la sottoscrizione di essa, l'attore ed il convenuto abbiano definito in tota l'assetto

divisionale dei beni facenti parte della comunione tra loro in essere ed oggetto delle domande azionate nell'ambito del presente giudizio, producendo, quindi, per via negoziale, il risultato a cui la causa era finalizzata e ciò in un contesto in cui all'accordo de quo è stata attribuita - altresì ed espressamente - natura transattiva, avendo le parti anche dato atto che - con la sottoscrizione di tale scrittura - non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai beni ed ai rapporti relativi a; beni oggetto del "contratto preliminare di divisione", vale a dire, come sopra osservato, con riferimento ad ogni apporto giuridico dedotto nel presente giudizio; esclusi invece altri rapporti giuridici, con riferimento ai quali hanno tenuto a precisare di "conservare gli originari diritti e prerogative".

Alla luce di quanto sopra osservato, quindi, ad avviso del giudicante, si deve ritenere che, per effetto della conclusione dell'accordo del 5.1.2015, sia venuto meno l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., condizione dell'azione che, alla volta di ottenere una pronuncia sul merito delle domande da parte del giudice, oltre che essere presenta nel momento della istaurazione della causa, deve perdurare per tutto il corso dei diversi gradi di giudizio.

Da ciò, l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del convenuto e la pronuncia di sentenza di accertamento della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alle parti con riferimento ad ogni domanda da esse azionate nei rispettivi atti, senza che neppure possa assumere rilievo alcuno la missiva del 29.4.2014 con la quale il sig. *omissis* ha inteso "annullare" l'accordo del 5.1.2015 e ciò perchè, da un lato, visto il contenuto di detto accordo come sopra ricostruito, una volta perfezionata la scrittura (avente pure natura di atto transattivo con specifico riferimento all'odierno giudizio), ai fini della valutazione circa la sussistenza della permanenza dell'interesse ad agire, non rilevano eventuali ostacoli sorti in sede di esecuzione delle pattuizioni sottoscritte, trattandosi di profili relativi all'adempimento o meno delle obbligazioni assunte dalle parti nell'ambito dell'accordo transattivo raggiunto e, d'altro lato, perchè - ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Milano pattuita dalle parti "a decidere su qualsiasi controversia dovesse insorgere direttamente o indirettamente da, o in connessione al, presente Accordo" (cfr. art. 13 cit.) - non si può fare a meno di osservare sin d'ora come la scrittura privata de qua non preveda nè un diritto di recesso a favore dell'una o dell'altra parte, nè contempli alcuna clausola risolutiva espressa e come la missiva con la quale l'attore ha inteso dar disdetta al predetto accordo risulti far riferimento a vicenda del tutto estranea al contenuto della scrittura privata del 5.1.2015 e del presente giudizio (in particolare, al fatto che l'assemblea dei soci della xxxx deliberò azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione, tra cui lo stesso xxx azionare con il proprio atto di intervento nel giudizio pendente tra i signori *omissis*, trattasi di pretesa che non può essere accolta e ciò sia perchè, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti originarie del giudizio di divisione, non vi è spazio per procedere all'assegnazione di uno dei beni oggetto di domanda ad un soggetto terzo, sia perchè - visto, da un lato, il contenuto degli accordi raggiunti tra le parti originarie con riferimento alla vendita alla xxxx" di cui alla lettera del 28.10.2014 ed il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società del 31.3.2015 (cfr. documentazione prodotta dalla parte terza interveniente con il

proprio atto difensivo) - risulta far difetto anche con riferimento alla domanda in commento la condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c. e ciò per le medesime ragioni che hanno condotto a ritenerla insussistente quanto alle domande svolte dall'attore e dal convenuta circa la divisione dei beni oggetto di comunione.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell'oggetto della causa, delle trattative transattive intercorse tra le parti nel corso del giudizio, dell'esito a cui dette trattative hanno condotto, del contenuto dell'accordo transattivo del 5.1.2015 (visto anche il punto relativo alle regolamentazione delle spese del giudizio) e della tipologia di decisione assunta con la presente sentenza, ad avviso del giudice, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 13, comma 1, D.L n. 132/2014, convertito, con modificazioni, in L 162/2014) per dichiarare dette spese integralmente compensate tra tutte le parti. Per le stesse ragioni di cui al capoverso che precede circa l'oggetto della causa, il contenuto dell'accordo transattivo del 5.1.2015 sul punto specifico e la tipologia di decisione assunta con la presente sentenza, le spese di CTU (liquidate a favore dell'Arch. *omissis* come da decreto del 7.11.2014 agli atti del giudizio) - necessarie a condurre nel comune interesse delle parti il giudizio alla sua conclusione - vengono poste per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico del convenuto.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

p.q.m.

Respinta ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, vista la scrittura privata del 5.1-2015 sottoscritta dall'attore dal convenuto, nonché la documentazione prodotta dalla società terza interveniente, dichiara il difetto di interesse ad agire con riferimento a tutte le domande proposte dalle parti nell'ambito del presente giudizio; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti; pone definitivamente le spese di CTU (quantificate come da decreto di liquidazione del 7.11.2014 agli atti del giudizio) per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico del convenuto. Sentenza provvisoriamente esecutiva.